

La nozione di diritto di visita contenuta nel Regolamento CE n. 2201/2003 deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti.

È quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 31 maggio 2018 nella causa C-335/2017, investita dalla Suprema Corte di Cassazione della Bulgaria di esprimersi circa l'interpretazione della nozione di "diritto di visita" utilizzata all'art. 1, par. 2, lett. a) e all'art. 2 punto 10, del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento CE n. 1347/2000, noto anche come Bruxelles II bis.

La vicenda trae origine dalla domanda promossa da una nonna nei confronti dell'ex genero, nonché padre affidatario del nipote minorenni, affinché, in seguito allo scioglimento del matrimonio tra quest'ultimo e la propria figlia, le venisse garantito un rapporto di qualità con il proprio nipote.

In particolare, dopo essersi rivolta, senza successo, all'Autorità Giudiziaria greca, luogo di residenza del minore, la signora, cittadina bulgara, si rivolgeva all'Autorità Giudiziaria del proprio paese d'origine, affinché, in applicazione della legge nazionale, venissero stabilite le modalità di esercizio di un diritto di visita nei confronti del nipote, minorenni, chiedendo al giudice di primo grado che le venisse concesso il diritto di vedere quest'ultimo regolarmente, in alcuni weekend di ciascun mese, nonché di poterlo ospitare presso di lei per una o due settimane durante le vacanze, due volte l'anno.

Il Giudice di primo grado dichiarava la propria incompetenza e la decisione veniva confermata dal Giudice del gravame.

La Corte di Cassazione bulgara, adita con ricorso dalla signora, demandava, in via pregiudiziale, la questione alla Corte di Giustizia Europea, con particolare

riferimento all'estensibilità della nozione di diritto di visita, come prevista dal regolamento, anche ai nonni e, quindi, se la questione dovesse essere decisa sulla base di detto regolamento ovvero sulla scorta delle norme di diritto internazionale privato.

Nel primo caso, ai sensi dell'art. 8 Reg. CE 2201/2003, sarebbe stato competente a decidere il Giudice del luogo dove il minore ha la residenza abituale al momento della proposizione della domanda, diversamente, nel secondo caso, il Giudice bulgaro avrebbe dovuto verificare la propria competenza alla luce delle norme di diritto internazionale privato.

Nella sentenza in esame, il ragionamento del Giudice comunitario muove dalla mancata precisazione, da parte del legislatore comunitario, se la nozione di "diritto di visita", utilizzata nel regolamento in questione, comprenda o meno, tra i soggetti ai quali esso deve ritenersi garantito, anche i nonni, precisando altresì come, di fatto, non sia prevista alcuna limitazione riguardo alle persone che possano beneficiare del diritto di visita né, pertanto, possa ritenersi esclusa, a priori, la legittimità di una richiesta, in tal senso, da parte dei nonni di un minore, figlio di genitori separati o divorziati.

In particolare, il Giudice comunitario, richiamando il documento di lavoro della Commissione del 27 marzo 2001, in materia di responsabilità genitoriale, specifica come, già all'epoca, il legislatore comunitario, chiedendosi quali persone potessero esercitare la responsabilità genitoriale o beneficiare del diritto di visita, indicasse quali soggetti idonei anche i nonni, con riferimento anche al progetto del Consiglio d'Europa in materia di relazioni personali riguardanti i minori, il quale riconosce apertamente il diritto di questi ad intrattenere relazioni personali tanto con i genitori quanto con i nonni.

Sulla scorta di tale ragionamento, il Giudice europeo, conclude precisando come la nozione di diritto di visita, contenuta nell'art. 1, par. 2, lett. a), e all'art. 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003 debba essere intesa come riguardante non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del figlio minore, ma anche quello di altre persona con le quali è importante che tale minore intrattenga relazioni personali, segnatamente i suoi nonni, a prescindere o meno dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale.

Peraltro, un analogo orientamento era già stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza italiana che, sin dalla fine degli anni 90, aveva stabilito come “*la mancanza di un’espressa previsione di legge non è sufficiente a precludere, al giudice, di riconoscere e regolamentare le facoltà di incontro e frequentazione dei nonni con i minori, né a conferire a tale possibilità carattere solo “residuale” presupponente il ricorso di gravissimi motivi. Infatti, non possono ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare, la quale trova il suo riconoscimento anche nella Costituzione (art. 29), laddove, invece, anche un tal tipo di provvedimenti deve risultare sempre e solo ispirato al precipuo interesse del minore*” (Cass. Civ., Sez. I, 29.09.1998 n. 9606).

Con tale sentenza, la Corte di Cassazione italiana, ha fissato un principio, che seppur da sempre riconosciuto da numerosi studi scientifici, soprattutto di natura psicologica, non era espressamente regolato dalla legge: l’importanza di tutelare il vincolo esistente tra nonni e nipoti. È, ormai da tempo, noto come i bambini possano ottenere significativi benefici da rapporti continuativi con i nonni, sia in famiglie normali che in famiglie in situazioni di crisi. In particolare durante il divorzio dei genitori, i nonni giocano spesso un ruolo fondamentale nell’adattamento dei nipoti alle conseguenze della separazione, potendo offrire loro un senso di sicurezza e di conferma che la continuità dei rapporti potrà essere conservata. (cfr. *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, a cura di Guglielmo Gulotta, Giuffrè Editore, 2000, p. 801*)

A partire da tale pronuncia l’orientamento giurisprudenziale si è, pertanto, evoluto in questa direzione, sopperendo ad una lacuna legislativa che oggi, come anche confermato dalla giurisprudenza comunitaria, consente ai nonni di conservare un rapporto di continuità affettiva con i loro nipoti, purché ciò avvenga nel rispetto del superiore interesse del minore.

Caterina Castellazzi